



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

ORDINANZA Numero 2

Oggetto: MISURE URGENTI PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS - CHIUSURA PARCHI RECINTATI.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 (cd. Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale interessa in modo particolare il territorio della Regione Veneto;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Vista l'Ordinanza n. 1 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto del 23/02/2020 inerente alle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che il primario obiettivo dei predetti provvedimenti normativi è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Richiamato in particolare il D.P.C.M. del 09/03/2020 ove stabilisce:

- all'art. 1, comma 2, che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- all'art. 1, comma 3, ultimo periodo, che lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli obiettivi del predetto quadro normativo e nel rispetto del limite imposto dall'art. 35, D.L. 2 marzo 2020 n. 9, di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico fino al **3 aprile 2020** dei parchi e aree verdi comunali dotati di recinzioni e cancelli di accesso;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L. 23/12/1978, n. 833, dell'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 e dell'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del proprio territorio comunale;

O R D I N A

la chiusura al pubblico fino al **3 aprile 2020** dei parchi e aree verdi comunali dotati di recinzioni e cancelli di accesso;

A V V I S A

che ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.P.C.M. 08/03/2020 sopraccitato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi Dell'art. 650 del Codice Penale, come anche previsto dall'art. 3, co. 4, del D.L. 23/02/2020, n. 6.

DA' ATTO

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241, per cui nel presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né a capo del responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'ente alla sezione Amministrazione Trasparente;
- che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza a:

- Comando di Polizia Locale;
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Treviso;
- Questura di Treviso;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando dei Carabinieri di Castelfranco Veneto.

Li, 19/03/2020

il Vice Sindaco
Gianfranco Giovine

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIOVINE GIANFRANCO;1;58175361238024099733565600248283263296